

FONDO MUTUALISTICO SETTORIALE “Per la stabilizzazione del reddito delle imprese melicole” “Fondo IST MELE”

Costituito con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 23.03.2019,
modificato con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 16.11.2019 e
con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 24.07.2020



Sommario

Art. 1 – DEFINIZIONI	3
Art. 2 – SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO.....	5
Art. 3 – PARTECIPAZIONE AL FONDO.....	5
Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	6
Art. 5 – COMITATO DI GESTIONE	7
Art. 6 – COMITATO SCIENTIFICO	7
Art. 7 – DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO	7
Art. 8 – DOMANDA DI ADESIONE ALLA COPERTURA.....	8
Art. 9 – VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	8
Art. 10 – VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI.....	9
Art. 11 – DENUNCIE DI SINISTRO.....	9
Art. 12 – SINISTRI INDENNIZZABILI	9
Art. 13 – VALORE IN RISCHIO	10
Art. 14 – COPERTURA ASSICURATIVA	10
Art. 15 – SOGLIA – FRANCHIGIA – LIMITE DI INDENNIZZO	10
Art. 16 – ESCLUSIONI	10
Art. 17 – DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI	11
Art. 18 – DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO.....	13
Art. 19 – CONTRIBUTI PUBBLICI	13
Art. 20 – FINANZIAMENTI BANCARI.....	14
Art. 21 – BILANCIO E CONTABILITÀ.....	14
Art. 22 – SANZIONI	15
Art. 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
Art. 24 – DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO	15

Regolamento

Tra le Imprese (così come di seguito definito) del Consorzio Provinciale per la Difesa Produttori Agricoli della provincia di Trento (Co.Di.Pr.A.) è stato costituito un Fondo in osservanza ed ai sensi dell'art. 3 lettera c) dello Statuto Sociale, degli art. 36 paragrafo 1) del Reg. (UE) 1305/2013, del Reg. (UE) 2393/2017 e del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i.. Il Fondo non persegue scopo di lucro ed ha una esclusiva funzione mutualistica.

Il presente regolamento stabilisce le norme di adesione al Fondo, di funzionamento, gli obblighi e diritti delle imprese allo stesso aderenti e determina le sanzioni in caso di inadempienza. Il recesso dal Fondo o la mancata rinnovazione dell'adesione da parte degli aderenti non dà diritto alla restituzione dei contributi versati; è fatto divieto, per il singolo aderente, di cessione della propria partecipazione al Fondo.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

AdG: l'Autorità di gestione prevista dal PSRN 2014 2020, il MiPAAF o ente delegato;

Assemblea: l'assemblea generale del Soggetto Gestore;

Capitale iniziale del Fondo: il capitale iniziale del Fondo, costituito dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, da eventuali erogazioni finanziarie di soggetti pubblici di cui all'art. 36 paragrafo 1) lettera d) del Reg. (UE) 1305/2013, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici o privati non agricoltori attivi;

Comitato: il Comitato di gestione del Fondo, costituito per la gestione del fondo stesso;

Comitato scientifico: comitato di consulenza scientifica a supporto del Comitato, per atti di indirizzo sull'attività di sperimentazione e di sviluppo dei Fondi;

Compensazione: la somma versata dal Fondo all'Impresa avente diritto, al verificarsi del Trigger Event o dei criteri stabiliti dal Regolamento per l'accesso alla compensazione e a seguito di richiesta di compensazione; i soggetti che non posseggono la qualifica di agricoltore attivo non possono beneficiare degli indennizzi del Fondo, ai sensi del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i. e del Reg. (UE) 1305/2013;

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione del Soggetto Gestore con qualifica di Ente di sorveglianza;

Contributo: il contributo associativo, annuale, volontario, per l'adesione alla copertura mutualistica;

Contributo quota dotazione patrimoniale: il contributo associativo volontario per l'adesione alla copertura mutualistica, riferito all'allineamento ed equiparazione economica dell'impresa che richiede l'adesione alla copertura mutualistica negli anni successivi rispetto a quello di costituzione del Fondo. Tale contributo è proporzionale al patrimonio del Fondo risultante al 31.12 dell'esercizio precedente, versato direttamente dalle Imprese, con esclusione della parte di compartecipazione contributiva pubblica

Costi Benchmark di produzione: elaborazione del costo medio storico ordinario, annuale, convenzionale produttivo per quintale di mele, rilevato da Enti e/o Istituzioni preposte nazionali e/o Provinciali, di imprese agricole in piena efficienza produttiva. Tale costo convenzionale potrà tenere in considerazione diverse variabili come: la classe di dimensione dell'azienda, il sistema produttivo, la destinazione del prodotto, anche per quanto riguarda le produzioni di particolare qualità, la zona altimetrica/geografica. Di tale attività si farà carico il settore frutticoltura della Fondazione E. Mach e Ismea che provvederà annualmente ad aggiornare l'indice benchmark del costo di produzione;



Costi di produzione: i costi sostenuti nell'anno di riferimento per l'approvvigionamento dei fattori destinati al processo produttivo dell'anno di competenza. È da escludere qualsiasi altro costo non direttamente riferibile all'attività di produzione di Mele. Ai fini del calcolo verranno utilizzati i costi di produzione risultanti dal bilancio d'esercizio per le Imprese che sono tenute alla sua redazione ed i Costi Benchmark di produzione per le Imprese che non sono soggette alla redazione del bilancio;

Disponibilità finanziaria annuale: la somma algebrica delle quote annuali, dei Contributi, dei risarcimenti e dei premi assicurativi, dei costi di partecipazione e delle liquidazioni derivanti da partecipazione a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali, della quota della Riserva, delle spese di funzionamento e gestione del Fondo, tutti riferiti all'anno di competenza;

Domanda di adesione al Fondo: la richiesta di partecipazione al Fondo sottoscritta dall'Impresa di cui al D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i.;

Domanda di adesione alla copertura: domanda di adesione alla copertura mutualistica richiesta dall'Impresa annualmente di cui al D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i.;

Fondo: il Fondo mutualistico settoriale denominato "Fondo mutualistico settoriale per la stabilizzazione del reddito delle imprese melicole", come disciplinato dall'art. 36 paragrafo 1) lettera d) e 39 bis del Reg. (UE) 1305/2013, dal Reg. (UE) 2393/2017, dal D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i. e dal presente Regolamento;

Fondo di Mutualizzazione: il patrimonio autonomo separato rispetto a quello del Soggetto Gestore attraverso il quale le Imprese affiliate possono beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche a seguito di un drastico calo del reddito. Nel piano dei conti della contabilità del Fondo il patrimonio verrà indicato con evidenza del risultato di ogni esercizio annuale;

Franchigia: le centesime parti di perdita di reddito eventualmente escluse dalla compensazione;

Impresa: l'impresa agricola ad indirizzo melicolo, in possesso della qualifica di "Agricoltore Attivo" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, aderente al Soggetto Gestore;

Limite di compensazione: l'importo massimo indennizzabile previsto dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) 2393/2017 o inferiore se previsto dal Regolamento del Fondo. Tale limite viene stabilito con riferimento al Fondo ed alla Disponibilità finanziaria annuale dei singoli esercizi annuali, relativamente ai quali l'impresa risulta aver aderito alla copertura mutualistica;

Premi: i premi in conto produzione (contributi pubblici) di competenza dell'esercizio ad esclusione di quelli correlati allo svolgimento di attività non rilevate ai fini del Fondo;

P.G.R.: il Piano di gestione dei rischi in agricoltura;

Prodotto: le mele coltivate e prodotte nell'anno solare di riferimento, in rispondenza alle specifiche discipline e norme in vigore per tale produzione, nonché agli standard qualitativi della filiera di riferimento;

Quota annuale: il contributo associativo annuale, volontario, di adesione al Fondo, versato dalle Imprese;

Quota dotazione patrimoniale una tantum: la quota volontaria aggiuntiva di competenza dell'impresa aderente al Fondo a partire dal 2° anno, pari alla percentuale di valore in rischio dell'impresa rispetto al valore complessivo di tutte le imprese aderenti al Fondo, moltiplicata per la dotazione patrimoniale complessiva risultante a bilancio a chiusura esercizio dell'anno precedente riferita alle entrate dei contributi delle Imprese e con esclusione della parte di entrate riferibili alla contribuzione pubblica;

Reddito: $(R + P + I) - C$

dove:

R = ricavi netti delle vendite (conferimenti per le aziende socie di cooperative) della produzione dell'anno al netto dell'IVA;

P = premi/aiuti pubblici;

I = indennizzi assicurativi relativi alle coperture avversità atmosferiche, nelle forme più estensive e complete previste da Co.Di.Pr.A., obbligatorie, nell'anno di riferimento ed eventuali benefici di altri



Fondi Mutualistici relativi alle avversità atmosferiche di Co.Di.Pr.A. sulla produzione assicurata (esempio: Fondo Sottosoglia);

C = costi di produzione (soli costi diretti; con l'esclusione del costo della manodopera, interessi/mutui, quote – ammortamento e assicurazione del capitale fondiario) da bilancio aziendale o benchmark.

Reddito medio: la media aritmetica triennale del reddito (calcolato come da definizione), o dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più alto;

Reddito d'esercizio: il reddito (calcolato come da definizione) dell'anno, derivante dalla produzione melicola dell'anno venduta/conferita nell'anno di riferimento.

Ricavi netti delle vendite: i ricavi derivanti dalla vendita o conferimento della produzione melicola dell'anno di riferimento comprensivi degli indennizzi assicurativi connessi alla copertura, obbligatoria avversità atmosferiche prevista da Co.Di.Pr.A. nella forma più completa ed estensiva, per la mancata produzione di Mele. Saranno prese in considerazione tutte le fatture/liquidazioni delle mele prodotte nell'anno di riferimento conferite/vendute al netto dell'IVA (importo imponibile);

Scoperto: percentuale del mancato reddito, liquidabile a termine del presente Regolamento, che per ogni sinistro rimane a carico dell'aderente;

Soggetto Gestore: il Consorzio di Difesa dei Produttori Agricoli della Provincia di Trento, più brevemente Co.Di.Pr.A. autorizzato dall'Autorità competente alla Gestione del Fondo;

Soglia: la percentuale di calo del reddito, stabilita ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, in particolare art. 39 bis, e del Reg. (UE) 2393/2017, pari al 20% del reddito medio, superata la quale si attiva il diritto alla compensazione;

Sovracompensazione: cumulo di aiuto all'Impresa aderente per effetto di compensazioni relative al presente Fondo e ad altri strumenti di sostegno nazionali, unionali o di indennizzi di assicurazioni private che presi in aggregato superano il reddito medio triennale.

Art. 2 - SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO

1. Il presente Regolamento nel rispetto del Reg. (UE) 1305/2013 art. 36 e del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i., disciplina le regole generali di funzionamento del Fondo, destinato a compensare le Imprese agricole ad indirizzo melicolo per i drastici cali di reddito derivanti da crisi di mercato e/o altre condizioni negative previste dalla normativa di riferimento. L'indennizzo da riconoscere ad ogni singola Impresa aderente è calcolato in percentuale sulla perdita di reddito.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo è riservata alle Imprese che abbiano richiesto l'adesione al Fondo di Mutualizzazione per un periodo minimo di 3 anni e che siano impegnate, con la domanda di adesione, al pagamento della quota annuale e del contributo relativo alla copertura mutualistica annuale, e al rispetto del Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo. È fatto divieto di cedere a terzi la propria partecipazione al Fondo, ad eccezione dei casi di subentro nella conduzione aziendale; il subentrante mantiene gli impegni assunti dal subentrato con la sottoscrizione della domanda di adesione. Le tempistiche e le modalità per il perfezionamento del subentro sono decise dal Comitato di Gestione.

2. Al fine di beneficiare delle attività mutualistiche, le Imprese devono sottoscrivere, ogni anno, la richiesta di adesione alla copertura mutualistica. La partecipazione al Fondo non impedisce alle Imprese melicole di aderire alle coperture assicurative e mutualistiche agevolate (Avversità Atmosferiche e/o fitopatie) delle proprie produzioni, nella forma più estensiva e completa. Per le Imprese che aderiscono esclusivamente al Fondo IST mele il Comitato del Fondo stabilisce e determina annualmente la specifica Quota annuale di adesione, in coerenza con l'effettivo maggior rischio a carico del Fondo, come stabilito all'art. 9 del presente Regolamento. Le Imprese consegnano al Soggetto Gestore apposita dichiarazione con domanda di adesione al Fondo e alla copertura mutualistica nonché l'impegno, al versamento della Quota annuale, al pagamento del Contributo e al rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina, in materia.



3. Il Comitato, a partire dal secondo anno di operatività, stabilisce il criterio di determinazione dei Contributi a carico delle singole Imprese per l'adesione alla copertura mutualistica.
4. L'adesione al Fondo produce effetti dal momento in cui il Soggetto Gestore riceve l'adesione o il rinnovo all'adesione, con l'informazione della dichiarazione di partecipazione al Fondo ed alla copertura mutualistica, regolarmente sottoscritti dall'Impresa.
5. La non accettazione ed il venir meno dei requisiti comporta la decadenza della partecipazione al Fondo con effetti ex tunc con inefficacia fin dall'adesione.
6. Le imprese che aderiscono a partire dal secondo anno di attività del Fondo possono richiedere di versare allo stesso il contributo quota dotazione patrimoniale per gli anni precedenti all'adesione. Nel caso in cui le Imprese in questione non volessero procedere al versamento di detti contributi, la dotazione patrimoniale, risultante a bilancio, di competenza delle annualità in cui la singola Impresa non risulta aderente al Fondo, limitatamente alla quota privata non derivante dalla contribuzione pubblica, non potrà essere utilizzata per compensazioni in favore di tali Imprese. La quota di dotazione patrimoniale una tantum viene stabilita proporzionalmente al valore in rischio dell'impresa rispetto al valore aggregato complessivo di tutte le imprese aderenti al Fondo, rapportata all'entità economica della dotazione patrimoniale complessiva del Fondo, riferita alla quota parte maturata e costituita dai contributi delle Imprese, esclusa la quota parte di contribuzione pubblica.

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. In caso di perdita dei requisiti di ammissibilità l'Impresa è esclusa dal Fondo.
2. Non sono ammessi al Fondo i soggetti:
 - a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative all'ammissione;
 - b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi di danno dello Stato o della Pubblica Amministrazione che incidono sulla moralità professionale. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'Impresa persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di revoca della condanna medesima;
 - c) nei cui confronti sia applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio;
 - d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della Legge del 24 dicembre 2012 n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.
3. Al momento della presentazione della Domanda di adesione al Fondo, le Imprese interessate producono al Soggetto Gestore, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.



28/12/2000 n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 2 ostantive all'ammissione al Fondo.

4. Ferme restando le sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione del contributo o della compensazione previsto in favore dell'Impresa, dovesse emergere in capo al singolo beneficiario la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 2, lo stesso decadrà dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi ai saggi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data della ricezione del rimborso erogato.

Art. 5 - COMITATO DI GESTIONE

1. La gestione operativa del Fondo è svolta da un Comitato composto da 5 a 9 membri designati dall'Assemblea del Soggetto Gestore di cui un rappresentante indicato dalla Provincia Autonoma di Trento. Il Comitato alla prima adunanza designa uno dei membri come Coordinatore del Comitato con il compito, tra l'altro, di redigere i resoconti delle riunioni.

2. Nell'ambito e in esecuzione delle direttive impartite dall'Assemblea, il Comitato ha il compito di definire annualmente, coerentemente con la normativa ed il P.G.R, gli elementi di funzionamento del Fondo tra cui: modalità per il calcolo dei redditi garantito/ordinario dell'anno, franchigie, soglie, limiti di compensazione, scoperto, determinazione della Quota annuale e del Contributo, la parte di Disponibilità finanziaria annuale da destinare al pagamento delle compensazioni alle Imprese, la formazione del prospetto di liquidazione delle compensazioni alle Imprese, l'individuazione di esperti e consulenti per l'analisi, la valutazione e il controllo dei danni, nonché le modalità e le tempistiche dei casi di subentro nella conduzione aziendale. Il Comitato, ove stabilito, invia comunicazione delle determinazioni assunte agli Enti preposti.

3. Il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore, anche attraverso incarichi specifici, esercita le azioni di controllo amministrativo e gestionale del Fondo.

4. Il Comitato dura in carica 3 anni, i componenti possono essere rinominati.

5. Ai componenti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

6. Alle riunioni del Comitato è invitato il Collegio Sindacale del Soggetto Gestore.

Art. 6 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico svolge funzioni di impulso, di indirizzo e di consulenza ed esprime pareri e proposte a supporto delle attività di indirizzo e di sviluppo dei Fondi Mutualistici.

2. Il Comitato scientifico è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 10 componenti esperti, di alta e riconosciuta competenza nel settore della ricerca, della gestione del rischio produttivo, delle normative comunitarie e nazionali in campo agricolo ed individuati nell'ambito di enti, istituti, società, organismi ed associazioni che a vario titolo si occupano di migliorare la competitività delle Imprese agricole.

3. La nomina dei componenti e l'indicazione del Coordinatore è di competenza dell'Assemblea del Soggetto Gestore.

4. Il Comitato scientifico dura in carica 3 anni, i componenti possono essere rinominati.

5. Ai componenti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 7 - DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO

1. Ai fini dell'adesione ai Fondi, le Imprese che intendono aderire sottoscrivono ovvero presentano in modalità digitale una domanda che prevede necessariamente:

- richiamo espresso al presente Regolamento;



- durata dell'adesione comunque non inferiore a tre anni, vincolo che rimane in capo anche ad eventuali subentranti;
- quota annuale di adesione al Fondo, per i primi tre anni di adesione, pari a complessivi 10,00 euro, modalità e termini di versamento della stessa;
- termini e modalità di adesione alla copertura mutualistica annuale, con rinvio, per le modalità dettagliate, alle norme che disciplinano l'accesso ai benefici di cui alla lettera d) dell'art. 36 e all'art. 39 bis del Reg. (UE) 1305/2013 come modificato dal Reg. 2393/2017.

2. La Domanda di adesione al Fondo dovrà inoltre espressamente prevedere lo scioglimento del rapporto nell'ipotesi di mancata autorizzazione da parte dell'Autorità competente del Soggetto Gestore.

Art. 8 - DOMANDA DI ADESIONE ALLA COPERTURA

1. Le Imprese aderenti, al fine di accedere alla copertura mutualistica del Fondo, sottoscrivono ovvero presentano in forma digitale una domanda di adesione alla copertura mutualistica con specifico richiamo al Regolamento che specifichi:

- contenuto e durata della copertura mutualistica;
- contributo a carico dell'Impresa commisurato al rischio, modalità e termini per il pagamento;
- modalità e tempistiche di erogazione delle compensazioni, con l'espressa previsione che in caso di pluralità e concorrenza di domande la liquidazione sarà comunque limitata alla dotazione finanziaria disponibile del Fondo. L'indennizzo deve essere inferiore al 70 per cento della perdita di reddito subita dall'agricoltore e comunque maggiore della percentuale minima stabilita dal programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020;
- impegno al pagamento del Contributo associativo specifico e maggiore nel caso di non sottoscrizione del certificato agevolato (emesso in conformità al PAI);
- obblighi in capo alle Imprese di informativa, nei confronti del Soggetto Gestore del Fondo, in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica;
- attestazione con la quale l'impresa dichiara di conoscere ed accettare le regole valide per l'annualità oggetto di copertura mutualistica.

2. La domanda di copertura mutualistica annuale comprende inoltre tutti i contenuti previsti dalle norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (UE) 1305/2013 e al Reg. (UE) 2393/2017. La durata della copertura mutualistica è pari ad un anno solare.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda di adesione l'impresa che aderisce dal 2° anno può richiedere il pagamento del contributo quota dotazione patrimoniale.

4. Il Soggetto Gestore fornisce annualmente alle Imprese, all'atto della domanda di adesione alla copertura mutualistica, tutte le informazioni concernenti le regole valide per l'annualità oggetto di copertura, ivi compresi i termini, forme e modalità di versamento della quota di adesione alla copertura mutualistica.

Art. 9 - VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

1. L'entità del Contributo dovuto da ciascuna Impresa è determinata, sulla base dei dati tecnici, di fattori e di indici di rischio, in percentuale rispetto al valore del reddito medio denunciato dall'Impresa e/o delle superfici agricole utilizzate e/o del costo della copertura agevolata Avversità atmosferiche. Il Comitato, a partire dal secondo anno di operatività, provvede a tale determinazione entro il 31 marzo dell'anno di competenza ed in riferimento alle delibere assembleari e comunque prima dell'apertura delle adesioni. Tali Contributi devono essere versati entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. I Contributi sono in ogni caso irripetibili.



3. Per i nuovi soggetti subentranti in azienda agricola già aderente al Fondo, vincolati agli impegni assunti dal subentrato, si applicano i medesimi criteri di calcolo dei Contributi e delle Compensazioni già definiti per l'Impresa cedente.

4. Per i soggetti nuovi entrati nel Fondo, il Comitato, in coerenza con il patrimonio del Fondo stesso, può stabilire criteri ed entità specifiche, differenziati rispetto a quelli stabiliti per le Imprese già aderenti.

Art. 10 - VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO TELEMATICO DATI

1. Le Imprese autorizzano il Soggetto Gestore all'accesso, anche per via telematica sincronizzata dalle banche dati, ai propri dati aziendali contenuti nei sistemi informativi (Banche dati nazionali anche fiscali, del Co.Di.Pr.A., SIAP, Catasto frutticolo, fascicolo aziendale, dichiarazioni IVA e altri documenti specificatamente previsti dalla normativa in vigore per la gestione del rischio in seno alla P.A.C.) ed all'utilizzo di tali dati necessari per la gestione del Fondo. È facoltà del Comitato di effettuare verifiche e richiedere documenti, anche cartacei, sugli atti pervenuti al Soggetto Gestore al fine dell'effettuazione dei controlli.

Art. 11 - DENUNCIE DI SINISTRO

1. La segnalazione del possibile danno dovrà pervenire al Soggetto Gestore, entro tre giorni dalla conoscenza di condizioni in grado di causare perdite superiori al 10% della resa ordinaria dell'Impresa, comunque, nel caso di perdite complessive di reddito superiori, dovute solo o anche alla volatilità dei prezzi delle mele, entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'adesione. Tale segnalazione può essere trasformata in denuncia definitiva di danno con richiesta di valutazione entro il 30 novembre.

Art. 12 - SINISTRI INDENNIZZABILI

1. Al verificarsi del calo drastico del reddito, determinato da condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi input riscontrabili sulla base di statistiche pubbliche, nei termini di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 per i Fondi di tutela del reddito settoriale, il Fondo a seguito della denuncia effettuata dall'aderente nei termini e secondo le modalità fissate dal Regolamento del Fondo, e previa verifica dell'ammissibilità della richiesta da parte dei competenti organi può riconoscere Compensazioni agli aderenti esclusivamente nei casi in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- sia stato dichiarato superato il -Trigger Event-;
- risulti dimostrabile lo stato di crisi da parte del Soggetto Gestore sulla base di statistiche pubbliche dimostrabili o di studi e analisi specifiche condotte in ambito locale o di dati amministrativi di ambito locale, area territoriale o settore produttivo, che confermino una crisi generalizzata fra gli aderenti al Fondo (fatture di vendita o acquisto), pari mediamente al 15% del reddito ordinario (media ultimi 3 anni o i 3 anni medi degli ultimi 5). Per tale verifica verranno considerati i criteri definiti dal presente Regolamento per il calcolo del sinistro indennizzabile;
- risulti dimostrabile da parte del Soggetto Gestore una perdita produttiva sulla base di dati amministrativi di ambito locale, area territoriale o settore produttivo, che confermino una riduzione generalizzata fra gli aderenti al Fondo di produzione ad ettaro, pari mediamente al 20% della produttività ad ettaro ordinaria (media ultimi 3 anni o i 3 anni medi degli ultimi 5).

Specificatamente la verifica di accadimento del 'Trigger Event' e la sua dichiarazione è effettuata da parte dell'AdG e/o da altri soggetti, eventualmente, indicati dalla specifica normativa. Al fine della verifica della perdita di reddito o produttiva generalizzata a livello locale, il Soggetto Gestore verifica i dati ufficiali e fiscali delle Organizzazioni dei Produttori Agricoli. La verifica di ammissibilità è svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformità con le norme di accesso ai benefici di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.



2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 2, comma 2, le compensazioni erogate devono rispettare i limiti di cui agli articoli 39 bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013. L'indennizzo deve essere uguale o superiore alla percentuale minima stabilita dal programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 ed inferiore al 70 per cento della perdita di reddito subita dall'agricoltore. Il massimo indennizzo è pari comunque a euro 460.000,00 per singola Impresa. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo evita sovracompensazioni per effetto del cumulo degli stessi con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.

3. Sono indennizzabili a carico del Fondo i sinistri subiti dalle Imprese aderenti in termini di un drastico calo di reddito superiore al 20% del reddito medio annuo rispetto ai tre anni precedenti, o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti scartando quelli con il reddito più basso e più alto verificato come da definizione nei termini di cui all'art. 39 bis, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

4. Il risarcimento dei sinistri alle Imprese avviene previo accertamento e valutazione da parte del Comitato, nella misura e con i criteri previsti dal presente Regolamento e dalle delibere del Comitato.

5. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere almeno il 90% della consistenza aziendale storica in termini di superficie coltivata, di tipologia produttiva e di prodotto. Il Comitato valuterà condizioni di deroghe e criteri di proporzionamento delle compensazioni nel caso in cui l'impresa riscontri, rispetto alle condizioni ordinarie della stessa, una variazione superiore al 10%.

6. L'Impresa ha l'obbligo di comunicare eventuali liquidazioni di ulteriori compensazioni, aiuti e indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati riguardo la produzione di mele.

Art. 13 - VALORE IN RISCHIO

1. Ai fini della determinazione della compensazione riconosciuta, si ha a riferimento il reddito medio di ogni singola Impresa con specifico e puntuale riferimento alla produzione di mele, come da definizione.

Art. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle compensazioni alle Imprese.

Art. 15 - SOGLIA - FRANCHIGIA - LIMITE DI INDENNIZZO

1. Il diritto all'indennizzo si attiva al superamento della soglia di accesso all'indennizzo pari al 20% di cui alla lettera d) dell'art. 36 e all'art. 39 bis del Reg. (UE) 1305/2013 come modificato dal Reg. (UE) 2393/2017.

2. L'indennizzo riconosciuto dal Fondo alle Imprese è al netto di un importo corrispondente alla franchigia e/o alla percentuale di scoperto ed entro il limite di indennizzo stabilito annualmente dal Comitato entro il 31 marzo.

3. L'indennizzo riconosciuto dal Fondo alle singole Imprese non potrà essere inferiore alla percentuale minima stabilita da PSRN 2014-2020 né superiore al 70% della perdita di reddito dell'Impresa e comunque non superiore a euro 460.000,00 per singola Impresa.

Art. 16 - ESCLUSIONI

1. Il Fondo non è obbligato in nessun caso per calo di reddito inferiore all'Event-trigger e alle altre condizioni di accesso all'indennizzo di cui al precedente art.12 punto 1 ed esclusivamente dovuto a:



- a) danni conseguenti ad errate mancate pratiche agronomiche, non rispetto dei protocolli di difesa delle produzioni e dei disciplinari di produzione come stabilito annualmente dal Comitato (il Comitato, per verificare la correttezza delle attività agronomiche delle Imprese, può utilizzare aziende sentinella o riferirsi alla realtà media produttiva della zona fitoclimatica/geo orografica omogenea di riferimento);
- b) danni conseguenti a fitopatie
- c) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- d) mutato sistema produttivo superiore al 10% (variazioni della consistenza aziendale, espianti di parte di meleti o improduttività indotta per operazioni colturali straordinarie);
- e) da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- f) perdite economiche per mancato o minor incasso da mancata vendita del prodotto, da insolvenza e/o stato di dissesto economico dell'acquirente o difficoltà economiche gestionali della Cooperativa di cui l'Impresa è socia (evidente gap di prezzi di liquidazione con cooperative simili del territorio);
- g) la parte di danno che comporta, sommata ad altri aiuti, una sovracompensazione;
- h) drastico calo di reddito che non supera la soglia di accesso alla compensazione;
- i) mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento;
- j) parte di indennizzo eccedente il limite massimo pari a euro 460.000,00 stabilito dal PSRN per singola Impresa;
- k) perdite non legate esclusivamente a cali di reddito e riconducibili ad eventi personali che riducano la capacità lavorativa dell'imprenditore o dei coadiuvanti famigliari, così come previsto dal PSRN.

Art. 17 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI

1. Fermo restando che la compensazione deve essere inferiore al 70% della perdita di reddito dell'Impresa e superiore alla percentuale minima stabilita da PSRN 2014-2020, il Fondo evita sovracompensazioni per effetto del cumulo delle compensazioni con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.

2. Ai fini della determinazione dei danni liquidabili alle Imprese, ai sensi dell'art. 39 bis e dell'art. 36, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (UE) 1305/2013, il danno dovrà essere comprovato e dimostrato con documenti ufficiali (fatture di vendita, corrispettivi ed altri documenti contabili e fiscali, bollettini di liquidazione). È facoltà del Comitato richiedere alle Imprese, anche a mezzo di tecnici e/o periti incaricati, ogni documento atto a dimostrare il reddito medio, il drastico calo dello stesso ritenuto necessario al fine di giustificare l'erogazione della compensazione.

3. Il criterio di calcolo del danno, riferito alla perdita di reddito, è il seguente:

$$\left[\frac{\text{Reddito medio Impresa} - \text{Reddito d'esercizio Impresa}}{\text{Reddito medio Impresa}} \right] = \%$$

Come da definizioni e riproporzionato nel caso di variazioni di condizioni aziendali significative nella determinazione del reddito superiori al 10%.

Costi di produzione

Nella formazione del dato costi di produzione saranno considerati solo quelli 'diretti' cioè:

1. costo a carico dell'impresa relativa alla sottoscrizione della copertura agevolata obbligatoria avversità atmosferiche ed eventuali coperture di fondi mutualistici collegati e/o



assicurativi (es. Fondo sottosoglia; assicurazione integrativa per danni sotto soglia e/o altro);

2. carburanti e manutenzione ordinaria per macchine agricole;
3. costi per coltivazione prodotti, materiali agronomici, legature e materiali d'uso;
4. irrigazione (costo annuale dell'acqua);
5. concimi e fertirrigazione;
6. trattamenti fitosanitari;
7. assistenza tecnica.

Escluso:

1. ammortamento e manutenzione macchine agricole;
2. ammortamenti impianto produttivo comprensivo dei sistemi irrigui e di difesa collegati;
3. costi del personale.

Il criterio di attribuzione dei costi è quello di "competenza economica" che prevede, nello specifico, l'attribuzione dei pertinenti costi di competenza dell'esercizio seppure attestati da fatture ricevute nell'anno successivo (e, viceversa, decurtati delle fatture ricevute nell'esercizio in esame ma riferite a costi di competenza dell'esercizio precedente).

Ciò comporta il completamento dell'acquisizione della documentazione fiscale e dei relativi importi nel sistema informatico del Soggetto Gestore entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello dell'esercizio.

I costi saranno imputati per il solo valore imponibile, quindi al netto dell'IVA.

I costi effettivi verranno desunti dai dati ufficiali dei bilanci. Per le aziende non tenute alla redazione del bilancio di esercizio, il calcolo dei Costi di produzione sopra elencati, potrà essere effettuato utilizzando specifici indicatori (costi standard) costruiti sulla base delle evidenze contabili (documenti fiscali) riferite a un gruppo di aziende (aziende campione opportunamente individuate) rappresentative di una realtà territoriale melicola omogenea, analisi che verrà effettuata da FEM e approvata dal Mipaaf.

Gli indicatori di costo potranno essere strutturati in maniera differenziata per classi di aziende-tipo, individuate in base all'incrocio di due parametri selettivi così articolati:

- classi dimensionali:

- classi di indirizzo produttivo:

Gli indici di costo utilizzabili per il calcolo del costo produttivo convenzionale aziendale saranno espressi per il valore unitario (100 Kg di mele) e per unità di superficie coltivata.

Ricavi netti delle vendite

La quantificazione dei ricavi è effettuata utilizzando i documenti assicurativi, fiscali e contabili disponibili e, nello specifico, le fatture aziendali di vendita ai primi acquirenti o l'eventuale unica fattura cumulativa e riepilogativa a saldo, con espresso riporto a storno delle pregresse fatture di acconto.

Il criterio di attribuzione dei ricavi dovrà essere quello di "competenza economica" che prevede, nello specifico, l'attribuzione dei pertinenti ricavi di competenza dell'esercizio seppure attestati da fatture emesse nell'anno successivo (e, viceversa, decurtati delle fatture emesse nell'esercizio in esame ma riferite a ricavi di competenza dell'esercizio precedente). Il completamento dell'acquisizione della documentazione fiscale e dei relativi importi nel sistema informatico avverrà pertanto entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.

I ricavi, per ciascun esercizio, saranno imputati per il solo valore imponibile, quindi al netto dell'IVA.

Per la rilevazione dei ricavi, i quantitativi prodotti per ciascun esercizio saranno quelli riferiti alle fatture considerate e ai quantitativi di produzione riconosciute e liquidate come perdita di quantità dalle polizze, laddove sottoscritte.



Reddito medio e reddito di esercizio

Per il calcolo dei redditi medi storici aziendali e dei redditi di esercizio, verranno utilizzati i valori derivanti dalla differenza tra i ricavi comprensivi di premi, aiuti ed eventuali risarcimenti assicurativi (agevolati e non, abbinati) ed eventuali compensazioni da Fondi integrativi sulle produzioni (es. Fondo Sottosoglia) e i costi unitari come sopra calcolati, eventualmente integrati dalla componente costo polizza.

4. Il diritto alla Compensazione si attiva esclusivamente al superamento del Trigger Event e comunque nel caso in cui il danno, come stabilito al precedente punto 3., abbia comportato una drastica riduzione di reddito superiore al 20% rispetto al reddito ordinario, sempre dell'Impresa. Superata detta soglia, pari al 20%, la perdita di reddito liquidabile viene determinata detraendo alla perdita di reddito accertata, l'eventuale Franchigia e lo Scoperto stabiliti dalle condizioni di funzionamento del Fondo Mutualistico. La compensazione è determinata moltiplicando la percentuale stabilita dal Comitato al danno liquidabile e non potrà comunque essere superiore al 70% della perdita di Reddito accertata.

Qualora la superficie aziendale agricola coltivata a melo o altre condizioni aziendali significative al fine del calcolo del reddito abbiano una variazione in eccesso o difetto superiore al 10% (rinnovi straordinari di superficie o cambi di tipologia produttiva), il Comitato effettuerà una specifica e puntuale valutazione al fine di individuare il criterio coerente con il riproporzionamento del reddito d'esercizio; ad esempio calcolando la resa proporzionale al -10% o al +10%.

5. Il Fondo eroga le compensazioni esclusivamente nel limite della Disponibilità finanziaria annuale e di eventuali finanziamenti bancari, esclusa ogni integrazione o assunzione di rischio da parte del Fondo nei limiti e alle condizioni di cui al presente Regolamento. L'erogazione è effettuata alle Imprese in regola con il versamento dei Contributi entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

6. Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la Disponibilità finanziaria annuale l'erogazione delle compensazioni avverrà con una riparametrazione proporzionale a tutti gli aventi diritto. Tale disponibilità e riparametrazione sarà calcolata con riferimento alla competenza di esercizio della generazione economica della dotazione suddivisa per contribuzione privata versata dalle imprese (contributo) e contribuzione pubblica e dell'effettiva adesione alla copertura mutualistica delle singole imprese. Nel caso in cui una o più delle imprese aderenti e indennizzabili, non abbia aderito al Fondo per tutti gli anni di operatività e non abbia inteso procedere al versamento delle quote per gli anni di mancata adesione, di cui all'art.3 punto 6 del presente Regolamento, la dotazione a disposizione delle stesse è limitata alla parte di dotazione risultante a bilancio riferita ai contributi di adesione quota parte privata degli anni di competenza in cui le stesse risultano aderenti alla copertura mutualistica ed alla parte di dotazione risultante a bilancio per tutti gli anni di operatività del Fondo per la parte di contribuzione pubblica.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO

1. L'accantonamento a Patrimonio del Fondo di Mutualizzazione non dà in nessun caso diritto a restituzione ai singoli aderenti.

2. Il Patrimonio del Fondo è incrementato ogni anno dell'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale.

Art. 19 - CONTRIBUTI PUBBLICI

1. Co.Di.Pr.A. in qualità di Soggetto Gestore, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa, richiede il riconoscimento del Fondo all'Autorità competente, presenta una stima economica pluriennale e predispose annualmente la domanda di compensazione finanziaria all'Organismo Pagatore, verificata l'ammissibilità della compensazione delle singole Imprese.

2. I contributi finanziari possono essere richiesti a parziale copertura:

- a) delle spese amministrative di costituzione del Fondo, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- b) degli importi versati dal Fondo a titolo di compensazioni finanziarie alle Imprese;



c) degli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi (attualmente non previsto dalla normativa);

d) delle integrazioni dei pagamenti annuali al Fondo (quota di adesione alla copertura mutualistica) ivi compresa la quota parte volta alla costituzione di un capital stock;

3. Alle scadenze stabilite dal D.M. 7 febbraio 2019, il Soggetto Gestore provvederà a trasmettere all'autorità competente, le previste dichiarazioni, comunicazioni e relazioni, come: requisiti di cui all'art.9 del D.M. 5 Maggio 2016, aggiornamenti sulla consistenza della compagine sociale, attività annuale svolta, modifiche dello statuto o del presente Regolamento, accensione di eventuali mutui finalizzati al pagamento delle compensazioni ai propri soci per gli effetti della copertura delle perdite previste dal Fondo.

Art. 20 - FINANZIAMENTI BANCARI

1. L'Assemblea annualmente può stabilire di aumentare il capitale presente nel Fondo, fino ad un massimo del 200% del capitale presente al momento della richiesta con ricorso al finanziamento bancario. Il Fondo ricorrerà al finanziamento bancario qualora si rendesse necessario aumentare la Disponibilità finanziaria annuale per far fronte al pagamento delle compensazioni al livello minimo previsto dalla normativa, pari al 20% del valore garantito stabilito dal PSRN 2014-2020. La contrazione di finanziamenti e mutui non può prevedere per il singolo caso un indebitamento superiore a 60 mesi.

Art. 21 - BILANCIO E CONTABILITA'

1. La contabilità del Fondo deve essere tenuta separata dalle altre attività del Soggetto Gestore, mediante l'individuazione nel piano dei conti di specifici sotto-conti. Le risorse del Fondo sono gestite su un apposito conto corrente bancario, distinto da quello destinato alla gestione del Soggetto Gestore, i cui interessi attivi ed eventuali proventi patrimoniali di investimenti, incrementano di pari importo la Riserva volontaria, che non può essere destinata a scopi diversi da quelli previsti dalla Delibera dell'Assemblea che ha deliberato la costituzione del Fondo. Il Soggetto Gestore è tenuto a rendicontare, entro i termini stabiliti dall'Autorità competente nell'ambito del provvedimento inerente le procedure attuative di cui all'art. 16 del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i., tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attività del Fondo.

2. Il Soggetto Gestore del Fondo può investire parte delle risorse del Fondo di Mutualizzazione poste a bilancio, quantificate all'inizio di ciascun anno, in:

- depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso Intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A;
- titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica Italiana, dagli Stati appartenenti all'Unione Europea, da organismi sovranazionali.

3. Le entrate del Fondo sono costituite da:

- a) contributi e quote annuali, delle Imprese aderenti al Fondo;
- b) contributi erogati da enti pubblici, di cui all'art. 36 del Reg. (UE) 1305/2013 paragrafo 1) lettera d), e al Reg. (UE) 2393/2017;
- c) contributi eventualmente erogati da soggetti pubblici e privati;
- d) risarcimenti assicurativi e/o riassicurativi;
- e) compensazioni o integrazioni della Disponibilità finanziaria da parte di fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- f) proventi finanziari derivanti dalla gestione finanziaria del capitale versato;



- g) finanziamenti bancari e mutui commerciali, contratti dal Fondo ai fini della liquidazione delle compensazioni.
4. Le uscite del Fondo sono rappresentate da:
- a) versamenti delle compensazioni agli aderenti;
 - b) spese di assicurazione e/o di riassicurazione per la copertura dell'eventuale quota di rischio non garantita direttamente dal Fondo;
 - c) apporti per l'adesione o integrazioni della Disponibilità finanziaria a fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
 - d) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo e per l'accertamento delle perdite economiche e dei cali di reddito degli agricoltori aderenti, nel limite massimo del 35% della dotazione annuale complessiva del Fondo;
 - e) oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente, interessi passivi e rientri quota capitale dei finanziamenti e dei mutui erogati da Istituti di Credito contratti dal Fondo ai fini della liquidazione delle compensazioni.

Art. 22 - SANZIONI

1. L'Impresa che contravviene alle disposizioni del presente regolamento nonché ad atti relativi alla gestione e al funzionamento del Fondo, deliberati in conformità della legge, dello Statuto del Soggetto Gestore e del presente Regolamento, è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) penale per il ritardo nel versamento dei contributi;
- c) sospensione o perdita al diritto dell'erogazione delle compensazioni;
- d) esclusione delle Imprese dal Fondo e dai benefici mutualistici;
- e) obbligo di restituzione da parte delle Imprese delle eventuali compensazioni indebitamente percepite, maggiorate dagli interessi, ai saggi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data di incasso della compensazione.

2. Le sanzioni sono deliberate dal Comitato. L'applicazione delle sanzioni non esclude il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 23 - CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Nell'ipotesi di mancato o infedele assolvimento da parte dell'Impresa agli obblighi di informativa in capo alla stessa di cui all'art. 5 lettera k) e all'art. 7 lettera d) del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i. è prevista la risoluzione del rapporto e la revoca e sospensione definitiva delle liquidazioni.

Art. 24 - DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

1. La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/2030 e sarà prorogabile con Delibera dell'Assemblea.

2. L'Assemblea potrà deliberare la proroga del Fondo o lo scioglimento anticipato.

3. In caso di scioglimento il Patrimonio del Fondo verrà destinato ad altri fondi o ad enti con finalità mutualistica ed assistenziale analoghi, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea, come previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale su proposta del Comitato.



